

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

**Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR) Interventi M6.C1 –
componente 1:1.1 “Case di Comunità” - Affidamento dei “Lavori di adeguamento
funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di
proprietà ASL, destinata alla realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso
il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).” – CUP
D84E26000020006 – Codice Identificativo di Gara (CIG) - CPV 45000000-7**

TRA

L' Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
ASL n. 8 Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale
dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito
indicato per brevità come "Committente", con sede legale in Ospedale Marino, viale
Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza
della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024
"Committente o Appaltante",

E

L'Operatore Economico Società _____, con sede legale in _____, Via _____ n°xx, cap.
xxxxx- Codice Fiscale e Partita IVA: xxxxxxxxxxxxxx, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
al numero _____ del R.E.A., capitale sociale euro _____, in persona del suo
Amministratore Unico/Legale rappresentante pro tempore sig. _____, nato a _____,
il giorno _____, residente in _____ (_____), Via civico x, Codice Fiscale: _____, nel

seguito denominato per brevità **“Appaltatore”**

PREMESSO CHE

– con Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 12/05/2026 è stato nominato

Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la realizzazione dell'intervento

denominato: “Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della

struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione della

Casa della Comunità Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San San Giuseppe

Calasanzio” di Isili (SU).” – CUP D84E26000020006, l'Ing. Alessio Cugia;

- il Committente ha manifestato la necessità di conferire all'operatore economico il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), Direzione Lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei lavori in oggetto;

– con Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 08/05/2026 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento in oggetto predisposto dal RUP.

– con Deliberazione del Direttore Generale n. 571 del 12/05/2026 è stato disposto che, al fine di dare immediata attuazione all'intervento in overbooking in oggetto, il quadro finanziario dei Servizi di Ingegneria trova copertura finanziaria a valere sui fondi di bilancio aziendale, nelle more del perfezionamento della procedura di finanziamento e della successiva rendicontazione sui fondi PNRR;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/37 del 13/05/2026 con la quale si è proceduto alla rimodulazione delle fonti di finanziamento dei diversi interventi programmati, imputando, per quanto concerne gli interventi in overbooking, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR

- Con Deliberazione del Direttore Generale n.643 del 21/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo.

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto d'appalto, tra i soggetti così come sopra costituiti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti amministrativi e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel proseguo del presente atto, ivi inclusi il Capitolato Speciale d'Appalto e la restante documentazione di procedura e di progetto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Norme Regolatrici del presente Contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dalla lettera di invito alla gara espletata e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati:

- il D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. concernente il Codice dei contratti Pubblici;
- correttivo 209/2024 e decreto infrastrutture;
- il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'offerta economica;

- la dichiarazione resa sulla tracciabilità, sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sul Patto di integrità, sul divieto di Pantouflage/Revolving Door;
- tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto controfirmati dall'appaltatore e depositati agli atti dell'ufficio;
- il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara, unitamente al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore;
- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;
- il capitolato speciale d'appalto di progetto approvato e posto a base di gara e l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e posto a base di gara;
- il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, comma 2)lett. C) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm. ii;

2. Sono estranei al Contratto e non costituiscono riferimento negoziale il Computo Metrico ed il Computo Metrico Estimativo.

3. In caso di discordanza tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi, compreso il presente contratto ovvero ad altri atti, l'Appaltatore è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze riguardano le caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti con le prescrizioni e le disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

4. Fatto salvo quanto innanzi stabilito, si dovranno rispettare nell'ordine i seguenti atti: 1) il contratto; 2) capitolato speciale d'appalto; 3) elenco prezzi; 4) elaborati dimensionali e di calcolo; 5) tavole grafiche.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. Il Committente Asl 8 Cagliari affida alla società _____, e per esso al suo amministratore Sig. _____, come in premessa generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di : Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR) Interventi M6.C1 – componente 1:1.1 “Case di Comunità” - Affidamento dei “Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU), nel rispetto del presente contratto e per quanto quivi non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto di appalto – Modalità dei pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €.....(euro...../00) al netto del ribasso del xx %, oltre oneri di sicurezza non assoggettabili al ribasso pari ad €..... (euro MILLE/00) più Iva come per legge.
2. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la quota del 20% dell'importo lavori al lordo del ribasso d'asta.

4. All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili sarà erogato il pagamento mediante emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procederà, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo previa acquisizione del DURC di congruità nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

7. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 32, Allegato I.7, del Codice dei contratti.

Art. 5 - Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale

1. Qualora il committente, per il tramite del Direttore Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, nei limiti e nei casi di cui all' art. 120 D.Lgs 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate, ove possibile, sulla base dei prezzi esposti nell'elaborato progettuale denominato "Elenco Prezzi" e secondo le modalità indicate dal capitolato Speciale d'Appalto da intendersi parte integrante del presente.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate. Le modifiche dovranno convergere in atto scritto come per legge e sottoscritto dai contraenti.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti dalle varianti di cui sopra, sarà contabilizzato e liquidato con le medesime modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i lavori.

5. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere o altra causa che sia allo stesso imputabile.

Art. 6 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Il presente contratto soggiace al disposto dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, ed è pertanto soggetto a revisione periodica dei prezzi. La revisione opera in riferimento alle prestazioni da eseguire, al verificarsi di variazioni del costo complessivo dell'opera superiori al 3% per lavori rispetto alla data di adozione del provvedimento di affidamento. Tali variazioni saranno determinate sulla base degli indici sintetici dei costi di costruzione elaborati dall'ISTAT, come specificato nell'Allegato II.2-bis del Codice. La revisione coprirà il 90% della variazione eccedente la predetta soglia, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, la revisione si applica se accertata sulla base degli indici ufficiali pubblicati dall'ISTAT o da altri enti individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Il calcolo della variazione avviene con riferimento alla data di effettiva esecuzione

della prestazione (o della relativa quota), e la revisione si applica con decorrenza da tale data.

Art. 7 – Consegna e Tempo Utile per l'ultimazione dei lavori - Penali

1. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avverrà in via anticipata ai sensi degli artt. 17, commi 8 e 9, e art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023 da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, mediante verbale di consegna anticipato redatto dal Direttore dei Lavori. Dalla data del verbale decorreranno tutti gli effetti contrattuali connessi all'esecuzione delle opere in oggetto, ivi compresi i termini dell'esecuzione, gli obblighi di custodia e le responsabilità dell'appaltatore

2. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ragioni ascrivibili all'appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni, verrà applicata una penale pari allo 1 per mille (1 per mille) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del progetto

promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

6. La riscossione della penale avverrà mediante ritenuta sul certificato di pagamento ovvero ci si avvarrà della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale avverrà mediante comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, anche a mezzo PEC/email, senza necessità di ulteriori formalità.

7. L'Appaltatore potrà presentare istanza motivata di opposizione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la penale si intenderà definitivamente accettata, con decadenza da ogni facoltà di contestazione. L'irrogazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno ulteriore subito dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.

8. È fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell'ASL n. 8 di Cagliari, compresa l'esecuzione in danno delle lavorazioni non ultimate o difformi, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. L'Appaltatore risponde anche per gli inadempimenti imputabili a soggetti terzi da lui incaricati o comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

9. Il Direttore dei Lavori trasmette al RUP una relazione motivata contenente la proposta di applicazione delle penali e le proprie valutazioni circa l'eventuale avvio della procedura di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

10. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Art. 8 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 32 dell'Allegato I.7 al D.lgs 36/2023 entro 5 giorni dalla stipula del contratto, e, comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto entro il giorno successivo dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché contenga palesi illogicità o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.
3. L'esecutore del contratto è tenuto ad attenersi al programma dei lavori come sopra approvato e dallo stesso redatto.
4. Il programma dei lavori dell'esecutore del contratto e il cronoprogramma possono essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.
5. In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilità dell'esecutore del contratto, il programma dei lavori è aggiornato in relazione all'eventuale differimento della scadenza contrattuale.
6. Eventuali proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da motivate esigenze dell'esecutore del contratto, purché non comportanti alcuna modifica alla scadenza contrattuale, sono approvate dal Direttore dei Lavori previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore del contratto è tenuto a presentare un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori di cui all'art. 121 e art.8 dell'Allegato II.14 del Codice degli Appalti.

Art. 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo e fatturazione

1. A seguito degli impegni assunti dall'Appaltatore per l'affidamento delle attività contrattuali relative ai lavori Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR) Interventi M6.C1 – componente 1:1.1 “Case di Comunità” - Affidamento dei “Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU) “si è obbligata a pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto. La liquidazione dei certificati di pagamento emessi dal Responsabile della fase di Esecuzione sarà effettuata previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi ex Legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. In sede di liquidazione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti, verrà effettuata una trattenuta sull'importo netto dovuto pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

3. La fattura/e emessa/e dall'appaltatore a fronte dell'esecuzione dei lavori affidati

con il presente atto dovrà contenere il riferimento all'ordinativo di fornitura, gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) e la data dello stesso.

Dovrà altresì essere intestata e trasmessa in formato elettronico alla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, CAP 09126, Cagliari (CA), ITALIA, C.F. e P.IVA 03990560926, Codice IPA ufficio fatturazione: 8H52JD, Codice Commessa: KNG2QC. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIGXXXX (Codice Identificativo Gara) ed al CUP: D84E26000020006(Codice Unico di Progetto) quale condizione assoluta per il successivo pagamento.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della conformità delle lavorazioni alle previsioni contrattuali e della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura.

4. L'Appaltatore dichiara che il conto dedicato è acceso presso -

Filiale di _____, n. _____ IBAN: _____ opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che i soggetti delegati ad operarvi sono esclusivamente i seguenti:

- Sig. _____ nato a _____ il _____ ed ivi residente in _____, Cap _____ Comune _____ (CA) Codice Fiscale Legale _____
Rappresentante della _____ ;

5. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle lavorazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

7. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate, ai fini dell'esercizio di un eventuale diritto di opposizione.

Art. 10 - Regolarità Contributiva

1. Per la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data - Numero Protocollo INAIL_ con Scadenza validità

Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti nel capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso sono a carico dell'esecutore del contratto tutti gli oneri appresso riportati e che si intendono compensati nell'importo contrattuale:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, la recinzione del cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

b) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

d) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

f) le vie di accesso al cantiere;

g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

i) la custodia e la conservazione delle opere nonché della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio,

j) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

k) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

l) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

di cui copia deve essere trasmessa alla S.A.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore dovrà:

a) eseguire un sopralluogo congiunto prima dell'accesso per la valutazione dei rischi

e delle misure di prevenzione che l'Appaltatore dovrà adottare a tutela del

proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il

personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti;

b) osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo,

saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile

Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

c) comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute e mettere a disposizione e garantire il

corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

Art. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell'art. 5

della L. 13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento delle attività,

anche in regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere muniti della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. In caso di subappalto deve includere la relativa autorizzazione e per gli autonomi l'indicazione del committente.

2. Ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto si impegna ad applicare alle proprie maestranze il contratto collettivo nazionale leader già indicato nella domanda di partecipazione in F011, oggi assorbito al CCNL F012, individuato con specifico riferimento al codice ATECO "45400000-1", delle lavorazioni, ovvero in alternativa altro che garantisca le equivalenti tutele economiche e normative, purché accompagnato da dichiarazione motivata di equivalenza asseverata dalla stazione appaltante, e stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa. Inoltre è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi

previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell'ambito delle opere subappaltate.

4. L'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi e antinfortunistici. Altresì l'eventuale subappaltatore, tramite l'esecutore, invia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle sub-prestazioni detta documentazione nonché il proprio specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente con il piano operativo di sicurezza dell'esecutore del contratto.

Art. 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a depositare presso la Stazione Appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 14 - Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale

1. L'esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Art. 15 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si impegna:
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;
 - tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara CIG della presente procedura:XXXXXXX.

- prevedrà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- se avrà notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.
- dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 16 - Direzione dei lavori

1. Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere è _____, il quale provvede all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. L'Ufficio di Direttore dei Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto. L'ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore

operativo o di ispettore di cantiere.

3. L'ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio; inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente contratto, interloquisce in via esclusiva con l'esecutore del contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana ordini di servizio all'esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, segnala al responsabile del progetto l'inosservanza da parte dell'esecutore del contratto.

4. L'ufficio della Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri conseguenti che si dovranno sostenere gli saranno addebitati. In tal caso l'esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'esecutore del contratto dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

5. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite l'ufficio della Direzione dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati del progetto ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'ufficio della Direzione Lavori, non sollevano l'esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

Art. 17 - Rappresentanza dell'esecutore del contratto e direttore del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

2. L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in materia; inoltre tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del contratto in data antecedente alla consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

3. Il rappresentante dell'esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore tecnico del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'accettazione

degli incarichi, da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere depositata presso la Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta dall'esecutore del contratto per i soggetti suesposti deve essere tempestivamente notificata alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

4. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 36/2023. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

Art. 19 - Danni e sinistri

1. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, si applica il disposto di cui all'art.9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

2. Danni causati da forza maggiore

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento,

a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo, si applica il disposto di cui all'art.9 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023.

Art. 20 – Sospensioni, Riprese dei Lavori e Proroghe

1. Sospensioni dei Lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023. Può essere disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del contratto, e/o per pubblico interesse. Trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti, commi da 1 a 7.

2. Proroga dei Lavori

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (art. 121, comma 8). La proroga non opera di diritto ma dovrà essere assentita dalla Stazione appaltante per il tramite del RUP.

Art. 21 - Contabilità dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato II.14.

2. Per i lavori contabilizzati a corpo, la contabilità è effettuata per ogni categoria di lavorazione in cui l'opera è suddivisa, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato nel CSA. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a misura. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora l'Appaltatore rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti suddetti.

3. Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel presente contratto, sono inserite nella contabilità secondo le disposizioni dettate dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 22 - Anticipazioni all'appaltatore

1. In conformità all'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è consentita l'erogazione all'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
2. L'anticipazione è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma; L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente

ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

4. L'anticipazione è recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di pagamento emessi nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori. Il recupero deve essere completato entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori o, se anteriore, entro la conclusione dell'anno contabile in cui è stata erogata l'anticipazione.

5. L'Appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione, salve le penali contrattualizzate.

Art 23 - Collaudo

1. In conformità all'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei lavori deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione degli stessi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche in assenza dell'atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

3. Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a garantire la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, l'obbligo di manutenzione gratuita cessa all'atto della presa in consegna anticipata

Art. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto, anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto all'indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla citata disposizione, con riconoscimento di quanto eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di un compenso ulteriore pari al decimo delle prestazioni non eseguite, nei limiti previsti dalla legge.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, mediante semplice comunicazione scritta contenente messa in mora con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, qualora si verifichi le condizioni previste al comma 1 del succitato articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti dell'Appaltatore le condizioni

citare al comma 2.

4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso o per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

5. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali nei casi previsti dal CSA e dal codice civile.

6. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'ASL n. 8 CA tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 25 - Riserve

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso

in cui il registro di contabilità sia firmato con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento, l'esecutore le deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Trova applicazione l'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Art. 26 - Foro convenzionale e risoluzione delle controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta definire in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. È esclusa pertanto la clausola arbitrale di cui all'art. 213 D. L.gs 36/2023.

Art. 27- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27 Giugno 2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8

CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 28 - Patto di integrità

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.
2. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 29 - Divieto di Pantouflage/Revolving Door

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Appaltatore sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Parità di Genere e Pari Opportunità

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto, i principi di

parità di genere e pari opportunità, come previsto dal Codice Appalti, garantendo

la parità salariale e l'assenza di discriminazioni.

2. Nell'assunzione del personale dedicato alla commessa, l'appaltatore si impegna a garantire un equilibrio di genere pari almeno al 30%, ai sensi delle norme vigenti.

3. Per le aziende con oltre 15 dipendenti, l'operatore si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula o in fase di esecuzione, una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

4. Per le imprese con 50 o più dipendenti l'appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto copia autentica della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

5. L'inadempimento di tali obblighi costituisce una violazione contrattuale e comporterà l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 31 Rispetto della Legge n. 68/1999

1. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto di appalto, a mantenere la conformità agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta normativa, garantendo la regolarità della propria posizione dinanzi agli uffici competenti.

3. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento mirato.

4. L'eventuale accertato inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 68/99, in corso di contratto, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 31 bis - Disciplina delle clausole sociali per imprese con dipendenti in numero insensibile alla prescrizione delle clausole sociali

1. L'appaltatore dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli artt. 46 e 46 bis del D.lgs 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie dipendenze il numero di X lavoratori subordinati e pertanto di non essere tenuto alla consegna di copia della relazione sulla parità di inserimento sociale o al Rispetto della Legge n. 68/1999.

Art. 32 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

1. Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente Atto, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari ad € (diconsi Euro), mediante polizza intestata alla , rilasciata in data dalla S.P.A., con il n. , in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. la cui somma garantita è pari al 5% del valore del contratto e pari ad € (diconsi), con scadenza il .

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla società assicuratrice a semplice richiesta dell'ASL8 Cagliari e senza eccezione alcuna, entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia di inadempimento da parte dell'ASL8 Cagliari, restando inteso che ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile la società assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata e rinuncia, altresì, ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art.1957 del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, Il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato. Qualora la Asl abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 33 - Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore ha costituito, inoltre, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla ASL8 Cagliari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori., ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, costituita mediante polizza assicurativa distinta al n. _____, emessa in data xx/xx/xxxx dalla _____. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA.

Art. 34 - Domicilio convenzionale

1. Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 – 09126, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente al presente contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta o presso il domicilio sopra eletto. Ogni eventuale variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 35 - Registrazione e spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

precitato DPR.

2. Ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri, compresi quelli tributari, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 36 - Responsabile del progetto - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile del progetto è designato nella persona dell'Ing. Fabio Francesco Farci.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 37 - Privacy

1. L'appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

2. L'appaltatore e il committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico – amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 38 - Forma scritta

1. Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, a pena di nullità.

Art 39. Obblighi specifici PNRR

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento .

In particolare, l'Appaltatore dovrà (elenco indicativo non esaustivo):

a) rispettare le condizionalità specifiche PNRR, anche in coerenza con gli elementi di programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'intervento;

b) dare puntuale applicazione al principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" ("DNSH"), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei vincoli DNSH dettagliati nella Guida Operativa di riferimento;

c) garantire il perseguimento dell'eventuale obiettivo climatico o digitale (tagging);

d) assicurare il rispetto degli obiettivi trasversali, ove applicabili, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione

dei giovani nel rispetto delle specifiche norme in materia.

e) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto.

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si rimanda al Capitolato prestazionale.

Art. 40 - Disposizione di chiusura

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto o nel capitolato speciale d'appalto, si intendano richiamate le disposizioni di legge o aventi forza di legge, con speciale riguardo al Codice dei Contratti Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., regolamenti europei, nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firme apposte digitalmente ai sensi del

Dlgs 82/2005

Per ASL 8 CAGLIARI - Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci

Per l'O.E.

(- amministratore unico/legale rappresentante)

La società _____, con sede legale in _____, viale, cap. - Codice Fiscale e Partita IVA: _____, in

persona del legale rappresentante come sopra costituito dichiara di avere preso visione, compreso e accettato a norma dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole che provvede a sottoscrivere separatamente:

Art. 2. (Norme Regolatrici del presente Contratto); Art. 4. (Corrispettivo del contratto di appalto); art. 5 (Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale); Art. 7 (Tempo Utile per l'ultimazione dei lavori – Penali); Art. 18. (Divieto di cessione del contratto e Subappalto); Art. 19. (Danni e sinistri); Art. 24. (Recesso e altri casi di risoluzione del contratto); Art. 25. (Risoluzione delle controversie); Art. 27 (Codice di comportamento) Art. 28. (patto di integrità); Art. 29 (Divieto di Pantouflage/Revolving Door); Art. 30 (Parità di Genere e Pari Opportunità); Art. 31 (Rispetto della Legge n. 68/1999); Art. 32 (Cauzioni, garanzie); Art. 32.(Domicilio convenzionale); Art. 36.(Trattamento dei dati); Art. 37. (Forma scritta).

Letto, approvato e sottoscritto.

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'appaltatore

O.E

(Legale Rappresentante– amministratore unico)